

ATTO N. DD 6964

DEL 14/12/2022

Rep. di struttura DD-UA3 N. 1510

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1**

OGGETTO: RIPRISTINO STRADALE POST INCIDENTE. SERVIZIO STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1 – RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE UA3. AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 63, C. 5, D.LGS 50/2016 A SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A.
(C.I.G. 952978428A)

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan di Torino n. 278-13074 del 19/12/2019 sono stati adottati gli indirizzi finalizzati ad autorizzare le procedure di affidamento del servizio di ripristino stradale post incidente e alla messa in sicurezza delle strade di competenza della Città Metropolitana di Torino ed è stata approvata la Relazione tecnica illustrativa, contenente indicazioni sui contenuti, sull'esecuzione del servizio e sulle modalità di espletamento della gara;

- con Decreto del Consigliere Delegato lavori pubblici, gare e contratti, infrastrutture della Città Metropolitana di Torino n. 82 del 10/06/2020 è stato approvato il progetto relativo al "SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADALE POST INCIDENTE", articolato negli elaborati allegati al provvedimento per divenirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 23 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- contestualmente è stato approvato l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del Servizio di Ripristino Post Incidente Stradale sulla rete stradale di competenza della Città Metropolitana della durata di diciotto mesi, del valore stimato complessivo di € 847.230,00, suddiviso in due distinti lotti oggetto di separate aggiudicazioni, demandando alla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, competente ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, l'avvio di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il metodo delle offerte segrete e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valutata sulla base dei criteri individuati nel capitolato speciale d'appalto;

- con determinazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità- Viabilità 1 n. 1741 del 16/04/2021 sono state approvate le operazioni della gara avente ad oggetto "SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADALE POST INCIDENTE SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1 – RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE UA3 – VIABILITA' 1 (C.I.G. 8331935246)" (ID SINTEL n.125375119);

- con la medesima determinazione il servizio di ripristino è stato aggiudicato definitivamente all'operatore economico SICUREZZA E AMBIENTE S.R.L. (già SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A.) con sede legale in Largo Ferruccio Mengaroni, 25 – 00133 Roma (RM) – C.F./ P.IVA 09164201007 (cod. forn. 135855), con il

punteggio totale di 79,27/100 (di cui 64,27 punti per la parte tecnica e 15,00 punti per la parte economica) ed il ribasso percentuale unico e uniforme offerto del 31,23000% da applicarsi alle tariffe di cui all'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto per un importo contrattuale netto pari al valore presunto dell'appalto, di Euro 341.625,00, di cui euro 11.578,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Rilevato che:

- la selezione del contraente è avvenuta mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il metodo delle offerte segrete e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valutata sulla base dei criteri individuati nel capitolato speciale d'appalto approvato con il Decreto del Consigliere Delegato lavori pubblici, gare e contratti, infrastrutture della Città Metropolitana di Torino n. 82 del 10/06/2020;

- specificamente l'art. 2 del capitolato speciale d'appalto prevede che *“nei termini di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Città metropolitana, previa verifica dei presupposti e dei requisiti posseduti dall'operatore economico, nonché della persistenza dell'interesse pubblico alla continuazione del servizio, possa affidare servizi analoghi per ulteriori 18 mesi nell'arco di un triennio dalla stipula del contratto originario alle medesime condizioni contrattuali ed economiche”*;

- le amministrazioni possono aggiudicare appalti pubblici per servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, *“a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1”*;

- la facoltà per CMTO di avvalersi della procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di servizi analoghi per ulteriori 18 mesi è stata prevista *“sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prestazione dei servizi è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1”*;

- il Capitolato speciale d'appalto all'art. 2 ha indicato specificamente la previsione di *“ulteriori 18 mesi nell'arco di un triennio dalla stipula del contratto originario alle medesime condizioni contrattuali ed economiche”*, nel rispetto delle condizioni individuate dal comma 5 dell'art. 63 del D.lgs 50/2016;

Ritenuto, per le motivazioni esposte, risultando soddisfatte tutte le condizioni previste dal citato art. 63 del D.lgs 50/2016, di procedere all'affidamento di servizi analoghi all'operatore economico aggiudicatario del contratto principale SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A (C.F. 09164201007), con sede legale in Largo Ferruccio Mengaroni, 25 – 00133 Roma (RM) (cod. forn. 135855), mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ;

Visto il contratto sottoscritto da Città metropolitana e dall'operatore economico SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A n. rep. 837 dell'11 giugno 2021 che all'art. 4 esplicita espressamente che *“nei termini di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Città metropolitana, previa verifica dei presupposti e dei requisiti posseduti dall'operatore economico, nonché della persistenza dell'interesse pubblico alla continuazione del servizio, potrà affidare servizi analoghi per ulteriori 18 mesi nell'arco di un triennio dalla stipula del contratto originario alle medesime condizioni contrattuali ed economiche”*;

Rilevata la persistenza dell'interesse pubblico alla continuazione del servizio di *“RIPRISTINO STRADALE POST INCIDENTE SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA”*;

Dato atto che i 18 mesi del contratto n. rep. 837 dell'11 giugno 2021 scadono, come risulta dal Verbale di consegna dei lavori del 21 giugno 2021, il 13 dicembre 2022;

Vista la comunicazione dell'operatore economico prot. n. 146675 dell'8/11/2022 in cui è stata confermata la disponibilità dell'aggiudicataria SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A alla *“ proroga del contratto relativo al servizio in oggetto, alle medesime condizioni, fino alla data del 13/06/2024 ”*;

Ritenuto dunque che sussistano i presupposti per procedere all'affidamento dei servizi analoghi del servizio

di ripristino post incidente stradale all'operatore SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A (C.F. 09164201007), con sede legale in Largo Ferruccio Mengaroni, 25 – 00133 Roma (RM) (cod. forn. 135855) con ribasso percentuale del 31,23000% da applicarsi alle tariffe di cui all'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto per un importo contrattuale netto pari al valore presunto dell'appalto, di Euro 341.625,00, di cui euro 11.578,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, alle stesse condizioni previste nel contratto originario n. 837 dell'11 giugno 2021 ;

Dato atto che nei confronti del Dirigente della Direzione e Coordinamento Viabilità- Viabilità 1 non sussistono le cause di divieto di cui all'art 35 bis del Dlgs 165/2001, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai medesimi, né sussistono cause di obbligatoria astensione dell'art. 7 del DPR 63/2013 nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario;

Visto il Capitolato speciale d'appalto approvato con il richiamato Decreto n. 82 del 10/06/2020, nel quale è stato espressamente previsto che:

- gli interventi necessari al ripristino siano posti a carico del proprietario del veicolo responsabile civilmente ai sensi dell'art. 2054 c.c., con copertura assicurativa obbligatoria per responsabilità civile ai sensi dell'articolo 193 del codice della strada;
- in nessun caso le spese di ripristino possano essere a carico della Città Metropolitana di Torino in quanto con la sottoscrizione del contratto relativo al servizio in oggetto la Città Metropolitana di Torino cede all'appaltatore il proprio credito nei confronti delle compagnie assicuratrici dei veicoli, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1264 c.c.;
- anche in caso di impossibilità all'individuazione dell'autore del danno, o che l'autore del danno risulti non assicurato, l'obbligo per l'appaltatore ad intervenire per il ripristino delle condizioni di transitabilità, su specifica richiesta delle Polizie Municipali e dei Corpi di Polizia operanti sul territorio e del personale dipendente della Città metropolitana di Torino, senza che nessun onere possa essere addebitato alla Città Metropolitana di Torino;

Dato atto che per le sopra elencate caratteristiche, l'appalto di servizi in oggetto in nessun caso comporta spese per la Città metropolitana di Torino, non avendo immediate ricadute finanziarie né determinando la *"creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti)"* secondo la definizione di transazione contabile prevista dai principi contabili applicati (D.Lgs. n. 118 del 2011, All. 4/2, par. 1) pertanto il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria salvo che per l'importo relativi agli incentivi;

Visti:

- nuovo Regolamento per la costituzione e ripartizione dell'incentivo approvato con DCRC 149/2020 il 3/9/2020;
- la Determinazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità-Viabilità 1 n. 4435/2020 del 28/10/2020 con la quale è stato ricalcolato, alla luce della nuova normativa entrata in vigore, l'importo degli incentivi con riduzione dell'importo da € 13.665,00 di cui al Decreto n. 82/2020 del 10/06/2020 a € 10.932,00;

Preso atto che:

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha verificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiarati dall'operatore in sede di gara, acquisendo i relativi certificati dalle Amministrazioni competenti nonché mediante l'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i. e potrà annullare l'aggiudicazione nel caso dovessero pervenire riscontri negativi dalle amministrazioni competenti;
- la regolarità contributiva è stata accertata con esito favorevole dalla Direzione Centrale Unica Appalti e

Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;

- resta inteso che, nel caso di risoluzione per le motivazioni di cui sopra troveranno applicazione i disposti di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché l'art. 10 del Contratto rep 842 del 14 luglio 2021 e gli artt. 11 e 12 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- l'operatore economico SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A risulta essere iscritto nell'"Elenco delle imprese iscritte nell'elenco dei Fornitori, Prestatori di Servizi ed Esecutori di Lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" (White-List) presso la Prefettura di Roma sezioni VI "autotrasporto di cose per conto terzi" e X "servizi ambientali, raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti, attività di risanamento e bonifica";

- nel Capitolato Speciale d'Appalto è prevista apposita clausola risolutiva a favore della Città Metropolitana di Torino da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A , ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ha manifestato l'intenzione di affidare in subappalto, nei limiti di legge, le attività elencate nel DGUE, parte II, punto D, prodotto in sede di gara;

Ritenuto inoltre che nell'ambito di esecuzione del servizio in oggetto non si potrà procedere all'autorizzazione della cessione dei crediti a fronte di debiti dell'appaltatore derivanti da irregolarità contributiva o fiscale;

Dato atto che preventivamente all'avvio dell'esecuzione il Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità-Viabilità 1 verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26 comma 3 L.488/1999 s.m.i.;

Dato atto, altresì, che il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi dell'art.1, comma 13, D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito dalla L.135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano Convenzioni Consip più favorevoli;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è l'Ing. Matteo Tizzani Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità-Viabilità 1;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, di n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs

18/08/2000 n.267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di autorizzare, per quanto sopra premesso, nell'appalto di servizi "RIPRISTINO STRADALE POST INCIDENTE. SERVIZIO STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. LOTTO 1 – RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE UA3. " l'affidamento di servizi analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, CIG 952978428A, come previsto all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con Decreto del Consigliere Delegato lavori pubblici, gare e contratti, infrastrutture della Città Metropolitana di Torino n. 82 del 10/06/2020, con ribasso percentuale del 31,23000% da applicarsi alle tariffe di cui all'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto per un importo contrattuale netto pari al valore presunto dell'appalto, di Euro 341.625,00, di cui euro 11.578,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, all'impresa SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A (C.F. 09164201007), con sede legale in Largo Ferruccio Mengaroni, 25 – 00133 Roma (RM) (cod. forn. 135855) ;
2. di dare atto che la Città metropolitana di Torino, ricevuta la documentazione relativa ai sinistri stradali, formalizzerà la cessione dei crediti pro soluto quale corrispettivo del servizio di ripristino di cui al punto 1) e inoltrerà all'impresa appaltatrice SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A la documentazione attestante l'avvenuta cessione del credito;
3. di dare atto che l'impresa appaltatrice SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A avrà titolo nei confronti delle compagnie di assicurazione RCA con assunzione del rischio operativo legato alla gestione del servizio e dei rischi inerenti il mancato recupero delle somme dovute;
4. di dare atto che sarà obbligo dell'appaltatrice trasmettere tempestivamente alla Città metropolitana di Torino le fatture quietanzate emesse nei confronti delle assicurazioni;
5. di dare atto che sussiste l'obbligo per l'appaltatore ad intervenire per il ripristino delle condizioni di transitabilità, anche in caso di impossibilità all'individuazione dell'autore del danno, o che l'autore del danno risulti non assicurato, senza che nessun onere possa essere addebitato alla Città Metropolitana di Torino;
6. di rinviare a quanto indicato in premessa per quanto riguarda il possesso dei requisiti generali dell'operatore economico;
7. di dare atto che con l'efficacia del presente provvedimento potrà essere impartito l'ordine di avvio del servizio ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione prevista per legge;
8. di confermare SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A Responsabile del Trattamento dei dati, nella persona del legale rappresentante Carlo Di Biagio rinviando ad apposito documento sottoscritto da entrambe le parti la definizione dell'ambito del trattamento, le prescrizioni e gli altri adempimenti di cui al Regolamento UE679/2016;
9. che in caso di ritardi o mancanze nell'esecuzione del servizio l'Amministrazione, previa contestazione scritta, avrà facoltà di applicare le penalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto salvo, nei casi più gravi, provvedere alla risoluzione del contratto ed alla revoca dell'ordine;
10. di dare atto che l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in L.217/2010, per l'applicabilità della quale lo stesso ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata agli atti, a tal fine le parti danno atto che il contratto verrà immediatamente risolto qualora le transazioni

finanziarie non siano eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa;

11. di dare atto che il contratto d'appalto verrà stipulato dalla Centrale Unica Appalti e Contratti, prevedendo apposita clausola risolutiva a favore della Città Metropolitana da esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
12. di dare atto che preventivamente all'avvio dell'esecuzione il RUP verificherà il rispetto del disposto di cui all'art. 26 c. 3 L. 488/1999 e che il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi dell'art. 1 comma 13 D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in L. 135/2012 del 07.08.2012, qualora "in corso di esecuzione intervengano convenzioni Consip più favorevoli";
13. di dare atto che a carico del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità-Viabilità 1 nei confronti dell'operatore aggiudicatario non sussistono le cause di divieto di cui all'art 35 bis del Dlgs 165/2001, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai medesimi, né sussistono cause di obbligatoria astensione dell'art. 7 del DPR 63/2013 nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario;

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191.

Torino, 14/12/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani

Allegato contabile

Per il contenuto del presente documento si rinvia integralmente al testo dell'atto di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Dirigente della Direzione
Integrazione Processi Finanziari e Contabili
Dott. Matteo BARBERO
(firmato digitalmente)